

Disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"> • l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) 		
Osservazioni di carattere specifico			
Patrimonio di vigilanza (Titolo I, Cap. 2, Sez. II; par. 1.4 e 1.4.1)	<p>L'ABI ha formulato le seguenti osservazioni:</p> <p>- <u>limiti di computabilità</u>: per <u>gli strumenti non innovativi convertibili in capitale</u>: andrebbe chiarito che al momento dell'emissione deve essere predeterminato il "meccanismo" e non il "fattore" di conversione. E' stato inoltre chiesto di precisare che il divieto di rimborso anticipato per questi strumenti attiene solo ai rimborsi per cassa e non ovviamente a quelli tramite azioni;</p> <p>- <u>disposizioni transitorie</u>: si chiede di chiarire se gli strumenti <i>grandfathered</i> rientrano nei limiti di computabilità. In particolare come si concilia il limite del 20% previsto per il periodo 2020/2030 con quello del 15% applicabile agli strumenti innovativi;</p>	<p>Con riferimento ai <u>limiti di computabilità</u> le Linee guida del CEBS in materia di "Hybrid Capital Instruments" prevedono che debba essere fissato il "conversion ratio" degli strumenti computabili oltre il 35% in modo da predeterminare il numero di azioni in cui gli strumenti stessi saranno convertiti. A tal fine non è quindi sufficiente indicare il "meccanismo", ma andrà indicato anche il "fattore di conversione".</p> <p>Il rimborso anticipato di questi strumenti non è mai possibile: resta ferma la possibilità di prevedere nei contratti ipotesi di conversione in azioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dalla normativa.</p> <p>Gli strumenti <i>grandfathered</i> sono presi in considerazione ai fini dei limiti di computabilità. L'impatto per le banche italiane dovrebbe essere limitato dal momento che la disciplina previgente prevedeva limiti di computabilità molto più bassi. Il limite del 20% previsto per il periodo 2020/2030 si applica sia agli strumenti innovativi che -non innovativi: va considerato che per il 2020 è prevedibile che tutti gli strumenti innovativi in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni saranno stati rimborsati, dal</p>	<p><i>Nessun emendamento</i></p> <p><i>La disciplina degli strumenti grandfathered viene precisata nel paragrafo 1.4</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
		momento che in genere è prevista un'opzione call dopo 10 anni dall'emissione.	
Patrimonio di Vigilanza (Titolo I, Cap. 2, Sez. II; par. 3)	<p>Per quanto attiene alla definizione di capitale l'ABI ha chiesto:</p> <p>1) di chiarire se ai fini della computabilità nel capitale è possibile riconoscere ipotesi di rimborso derivanti oltre che dalla liquidazione anche dal recesso del socio e dalla riduzione facoltativa del capitale; si tratta di casi espressamente previsti dal codice civile.</p> <p>2) se le delibere di riacquisto di azioni proprie possano pregiudicare il rispetto del requisito che esclude la presenza di clausole o disposizioni che possano creare sul mercato aspettative di rimborso, riacquisto o cancellazione;</p> <p>3) di continuare a computare nel capitale anche le azioni di risparmio e privilegiate in quanto in grado di trasferire il rischio di impresa;</p>	<p>In merito alle osservazioni formulate si osserva quanto segue:</p> <p>1) le linee guida del CEBS consentono di ammettere oltre alla liquidazione anche i casi di riacquisto discrezionale o altre modalità di rimborso del capitale consentite dalla normativa nazionale. Trattandosi di casi previsti dalla disciplina civilistica, si ritiene che non siano ostativi alla computabilità delle azioni nel capitale.</p> <p>2) le linee guida del CEBS in materia di strumenti computabili ai sensi dell'art. 57 a) della CRD prevedono la deduzione degli strumenti in caso di sufficiente certezza sul loro rimborso o riacquisto, che comporta il mancato rispetto della permanence; in tal senso le delibere di riacquisto sono in grado di ingenerare le aspettative cui si riferisce la normativa (cfr. anche le modalità di deduzione in caso di riacquisto di azioni proprie);</p> <p>3) le azioni di risparmio e privilegiate non possono essere computate nel capitale se non rispettano tutti i requisiti previsti; in particolare, le azioni in circolazione non sono computabili in quanto beneficiano di privilegi nell'assorbimento delle perdite in</p>	<p>1) <i>Il paragrafo 3 è stato modificato di conseguenza.</i></p> <p>2) <i>Nessun emendamento</i></p> <p>3) <i>Nessun emendamento</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>4) per quanto attiene alle azioni delle BCC, di limitare alle sole ipotesi di recesso e non anche a quelle di esclusione la necessità di una delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica.</p>	<p>liquidazione e nella maggior parte dei casi prevedono meccanismi di remunerazione privilegiati e commisurati al valore nominale dello strumento.</p> <p>4) Si ritiene di accogliere l'osservazione</p>	<p>4) <i>Emendamento al paragrafo 3</i></p>
<p style="text-align: center;">Strumenti innovativi e non innovativi (Titolo I, Cap. 2, Sez. II; par. 4)</p>	<p>L'ABI ha osservato quanto segue:</p> <p>1) è stata ribadita l'opportunità di specificare che la scadenza dei titoli connessa alla durata della società non pregiudica il requisito della irredimibilità;</p> <p>2) è stato chiesto di precisare che l'obbligo di non corrispondere gli interessi è connesso solo al mancato rispetto del requisito patrimoniale complessivo previsto in via generale dalla normativa e non anche a quello specifico eventualmente imposto dalla Banca d'Italia in quanto non determinabile al momento dell'emissione;</p> <p>3) la bozza di normativa esclude, in caso di mancata corresponsione degli interessi, l'ammissibilità di meccanismi cd. ACSM (che prevedono il pagamento attraverso la consegna di azioni) diversamente da</p>	<p>Con riferimento alle osservazioni formulate si fa presente:</p> <p>1) Si ripropone la precisazione già contenuta nel paragrafo 3 (capitale) anche per gli strumenti innovativi e non innovativi;</p> <p>2) il requisito imposto dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dal Tit. III, cap. 1, sez. II par. 5 della circolare 263 è vincolante e costituisce per la banca interessata il requisito patrimoniale obbligatorio, la cui eventuale violazione è sanzionabile e di conseguenza fa scattare l'obbligo di cancellazione degli interessi.</p> <p>3) Non si ritiene di introdurre gli ACSM tenuto conto che si tratta di meccanismi sinora non ammessi nel nostro sistema, utilizzati in altri ordinamenti nei quali si prevede una totale discrezionalità per</p>	<p>1) <i>Si fornisce la precisazione nel paragrafo 4</i></p> <p>2) <i>Nessun emendamento</i></p> <p>3) <i>Nessun emendamento</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>quanto previsto nelle Linee Guida del CEBS;</p> <p>4) andrebbe riformulato il wording relativo al potere della Banca d'Italia di cancellare gli interessi in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità al fine di evidenziare che è esclusivamente siffatto potere a dover essere garantito anche in presenza di dividend pusher e non anche altri meccanismi diretti ad assicurare la flessibilità dei pagamenti. Modifiche dovrebbero essere apportate altresì per evidenziare che le clausole in esame non operano quando il dividendo sia pagato con l'attribuzione di azioni fermo restando che non sussistono altre fattispecie di esclusione dell'operatività delle stesse; andrebbe inoltre precisato che la mancata corresponsione degli interessi in caso di pagamento dei dividendi è una facoltà e non un obbligo;</p>	<p>l'emittente nella cancellazione degli interessi e relativamente ai quali le linee guida del CEBS hanno ritenuto di prevedere specifiche cautele per il riconoscimento. Inoltre, si fa presente che è oggetto di discussione a livello internazionali continuare ad ammettere meccanismi della specie;</p> <p>4) Si precisa che i dividend pusher sono inefficaci solo nei casi di mancato rispetto dei requisiti patrimoniali, di cancellazione degli interessi disposta dalla Banca d'Italia in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente e nel caso di pagamento dei dividendi tramite azioni (già in nota 3 del paragrafo 4).</p> <p>Accogliendo la richiesta dell'ABI il testo viene pertanto modificato per prevedere che non è pregiudicata l'efficacia dei dividend pusher in relazione alle ipotesi in cui il potere di cancellare i dividendi è attribuito in via contrattuale all'emittente. Al fine di preservare sufficiente flessibilità in capo all'emittente, tenuto anche conto delle più recenti prassi di mercato, si precisa che l'obbligo di pagamento in presenza di dividend pusher opera se il pagamento dei dividendi (sempre in forma diversa dalla corresponsione di azioni) è avvenuto nei tre mesi che precedono il pagamento della cedola: periodi di riferimento più lunghi non sono accettabili.</p>	<p>4) <i>Emendamento al paragrafo 4</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>5) andrebbe precisato che i dividend pusher si attivano anche in caso di riacquisto/rimborso di azioni;</p> <p>Per quanto attiene ai meccanismi di write down/write up, l'ABI ha rappresentato che:</p> <p>6) si devono ritenere ammissibili meccanismi di write down temporaneo, che prevedono il write up automatico in caso di liquidazione della banca, anche alla luce delle evoluzioni normative connesse alla CRD IV; la riduzione del valore nominale dei titoli non può essere permanente, in quanto ciò inciderebbe sulla classificazione contabile degli strumenti nonché sul regime fiscale, derivandone un regime giuridico assimilabile ai titoli atipici;</p> <p>7) così come formulate le disposizioni richiederebbero una delibera assembleare che sancisca l'attribuzione ai portatori degli strumenti svalutati una porzione degli utili. E' stato chiesto di precisare che il write up operi anziché "a valere sui profitti distribuibili" "nei limiti dei profitti distribuibili".</p>	<p>5) Si provvede a fornire la precisazione richiesta.</p> <p>In merito alle osservazioni circa i meccanismi di liquidazione si osserva che:</p> <p>6) si conferma l'ammissibilità di meccanismi che prevedono il write down temporaneo, in quanto coerenti con la direttiva e con le linee guida del CEBS. In base al vigente quadro normativo la previsione di un eventuale write up in liquidazione non è vietata; la disciplina sul punto potrà essere rivista alla luce dell'evoluzione del quadro normativo internazionale: in base a documenti di consultazione di recente pubblicati tale facoltà potrebbe infatti non essere più ammessa.</p> <p>7) l'obiettivo della normativa è quello di evitare che - al venir meno delle condizioni che hanno determinato la svalutazione - la banca sia obbligata a ripristinare per intero il valore nominale degli strumenti. Il ripristino deve avvenire con l'utilizzo dei profitti distribuibili e pari passu con gli azionisti. Fermo restando il rispetto di questo obiettivo prudenziale si ritiene che sia possibile modificare la formulazione della disposizione.</p>	<p>5) <i>Emendamento al paragrafo 4</i></p> <p>6) <i>Emendamento al paragrafo 4</i></p> <p>7) <i>Emendamento al paragrafo 4</i></p>

**Disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
<p align="center">Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate(Titolo I, Cap. 2, Sez. II; par. 5.1 e 5.2)</p>	<p>L'ABI propone di inserire la previsione che sancisce che la scadenza dei titoli pari alla durata della società non pregiudica il requisito della irredimibilità.</p>	<p>Si fornisce il chiarimento richiesto.</p>	<p><i>Emendamenti ai paragrafi 5.1 e 5.2</i></p>
<p align="center">Riacquisto da parte della banca emittente dei propri titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale (azioni) (Titolo I, Cap. 2, Sez. II; par. 6)</p>	<p>L'ABI chiede di precisare il momento di presentazione dell'istanza e in particolare se esso coincida con la formulazione della proposta da parte del CdA all'assemblea; inoltre dovrebbe essere chiarito che la mancata computabilità delle azioni oggetto dell'operazione avrebbe decorrenza dall'effettivo riacquisto. E' stato inoltre chiesto di chiarire se la procedura autorizzativa prevista per il riacquisto si applichi anche per il rimborso.</p>	<p>Si precisa che il momento di presentazione dell'istanza coincide con la delibera del CdA; la mancata computabilità delle azioni decorre dal rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, come previsto nello schema di disposizione, atteso che il provvedimento autorizzativo conferisce sufficiente certezza sull'intenzione di riacquisto (cfr Linee guida del CEBS sugli strumenti di cui al 57 a) della CRD).</p> <p>Si provvede a chiarire che la procedura autorizzativa si applica anche al rimborso, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di modifiche statutarie (nota 3 par. 7).</p>	<p><i>Emendamento del paragrafo 6</i></p>
<p align="center">Rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel PdV (Titolo I, Cap. 2, Sez. II; par. 7)</p>	<p>L'ABI ha chiesto di precisare che il riacquisto senza autorizzazione nel limite del 3% vada rapportato all'aggregato composto dagli strumenti innovativi e non innovativi e non disgiuntamente per tipologia dei titoli.</p>	<p>Si fornisce il chiarimento richiesto.</p>	<p><i>Emendamento al paragrafo 7</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di rischio di credito e di tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
Rispondenti	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), • l'Associazione Italiana Leasing (ASSILEA), • l'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN). 		
Calcolo del valore delle esposizioni nei contratti di leasing (Tit. II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. II, par. 1)	<ul style="list-style-type: none"> • L'ABI e l'ASSILEA rilevano che la definizione di esposizione per i contratti di leasing introdotta nella parte generale dell'approccio standardizzato al rischio di credito non corrisponde a quella della disposizione comunitaria e propongono un intervento sul testo. 	Si condivide la formulazione proposta.	<i>Testo emendato.</i>
Esposizioni garantite da immobili – regole generali (Tit. II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. IV, par. 1)	<ul style="list-style-type: none"> • Circa il requisito dell'assenza di una correlazione rilevante fra solvibilità del debitore e proventi dell'immobile in garanzia, l'ASSILEA ha osservato che esistono contratti di leasing su immobili destinati ad essere locati. In questi casi, di norma, la società di leasing richiede garanzie specifiche al locatario finale sul pagamento dei canoni leasing al soggetto finanziato in leasing. In merito, l'ASSILEA ha chiesto conferma che la presenza di tali garanzie consenta, coerentemente con il principio di sostituibilità fra "debitore principale garantito" e "garante" ai fini del rischio di controparte, di considerare soddisfatto il requisito secondo il quale il rischio del debitore non debba dipendere in misura rilevante dal cash flow generato dall'immobile, nei casi 	Ad un primo esame delle fattispecie rappresentate nel commento, sembra incerto che le forme di mitigazione del rischio siano efficaci in caso di fallimento del debitore e che le garanzie specifiche rilasciate dal locatario soddisfino i requisiti specifici previsti dalla normativa sulla CRM. Pertanto, non si ravvisano elementi sufficienti per ritenere rispettato il requisito della non correlazione.	<i>Nessun emendamento.</i>

Disposizioni di vigilanza in materia di rischio di credito e di tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>in cui la capacità di rimborso del garante/locatario finale dell'immobile sia sufficiente ad assicurare il servizio di rimborso del leasing medesimo.</p>		
<p>Esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali (Tit. II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. IV, par. 4) Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali (Tit. II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. IV, par. 5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ABI chiede di specificare che il requisito della non dipendenza della capacità di rimborso dell'esposizione dai flussi finanziari generati dall'immobile risulta non rispettato solo laddove la società immobiliare sia l'effettivo utilizzatore dell'immobile posto a garanzia del finanziamento, evitando così penalizzazioni regolamentari per le operazioni di finanziamento e leasing in favore di imprese perfezionate per il tramite di società terze appartenenti al gruppo industriale. L'esclusione delle società immobiliari dai portafogli di esposizioni garantite da immobili risulta, poi, particolarmente penalizzante nell'ambito dell'approccio IRB Foundation. • Analogamente, l'ASSILEA ha osservato che, con riferimento alle operazioni di leasing alle società immobiliari, occorre distinguere fra la società immobiliare di un gruppo industriale (il cui scopo è avere una gestione accentrata degli immobili a vario titolo stabilmente utilizzati dal gruppo di appartenenza) e la società immobiliare di un costruttore/immobiliarista (il cui scopo è la vendita/locazione degli immobili nei confronti di controparti "terze" rispetto al gruppo di appartenenza). 	<p>In linea generale, la normativa in materia di rischio di credito non tiene conto dell'appartenenza del soggetto debitore a un gruppo. Si ritiene che la regolamentazione del gruppo industriale non sia tale da giustificare il riconoscimento del trattamento prudenziale agevolativo richiesto.</p>	<p><i>Nessun emendamento.</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di rischio di credito e di tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	Nella prima fattispecie, nei casi in cui la capacità di rimborso poggi sul cash flow della gestione industriale del gruppo che utilizza l'immobile (solo "amministrativamente" collocato in capo ad una società immobiliare), il requisito [dell'indipendenza della capacità di rimborso dell'esposizione dai flussi finanziari generati dall'immobile] può essere considerato soddisfatto.		
Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali (Tit. II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. IV, par. 5)	<ul style="list-style-type: none"> L'ASSILEA ha chiesto di estendere la ponderazione ridotta prevista per le esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali anche alle operazioni di leasing su immobili non residenziali di Paesi del G-10 purché le competenti autorità di vigilanza consentano tale trattamento prudenziale. 	La direttiva comunitaria non consente l'estensione richiesta nemmeno per le esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali.	<i>Nessun emendamento. Viene mantenuto il testo in vigore.</i>
Esposizioni scadute (Tit. II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. VI, par. 1)	<ul style="list-style-type: none"> L'ABI e l'ASSILEA chiedono conferma che due capoversi delle attuali disposizioni resteranno in vigore nonostante non compaiano nel documento di consultazione. 	Confermato: le disposizioni non appaiono nel documento di consultazione perché ricadenti in una pagina del testo che non ha subito alcuna modifica.	<i>Nessun emendamento.</i>
Esposizioni in default (metodi IRB; Tit. II, Cap. 1, Parte Seconda, Sez. I, par. 3.2)	<ul style="list-style-type: none"> L'ABI ha chiesto conferma che: <ul style="list-style-type: none"> o l'eliminazione del punto b) e dell'ultima frase del capoverso seguente, o il contestuale aggiornamento della nota 1) con il riferimento alla circolare 272 e relativi aggiornamenti sia indicativo della volontà della Banca d'Italia di mantenere la soglia di rilevanza del 5% per la 	Si condivide l'osservazione.	<i>Testo emendato.</i>

Disposizioni di vigilanza in materia di rischio di credito e di tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>determinazione dei crediti scaduti e/o sconfinanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'ASSOFIN ha posto un quesito analogo. 		
<p style="text-align: center;">Esposizioni in strumenti di capitale (metodi IRB; Tit. II, Cap. 1, Parte Seconda, Sez. V, par. 4.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'ABI ha proposto di chiarire i criteri in base ai quali un portafoglio di investimenti – diretti o indiretti - in strumenti di private equity possa essere considerato “sufficientemente diversificato”. 	<p>Il commento si riferisce ad una disposizione non oggetto di consultazione, già presente nel testo normativo.</p> <p>Al momento non è stato definito un approccio comune a livello europeo: tra le autorità che hanno reso noti dei criteri alcune fanno riferimento solo alle esposizioni verso fondi comuni; altre hanno definito criteri specifici con riferimento ad esempio alla diversificazione settoriale e geografica, alle fasi dei progetti, ecc.</p> <p>La richiesta, comunque, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti: tenuto conto del potenziale impatto sul calcolo dei requisiti patrimoniali eventuali proposte di modifica normativa saranno sottoposte a consultazione.</p>	<p><i>Nessun emendamento.</i></p>
<p style="text-align: center;">Perdite attese e rettifiche di valore nette complessive (metodi IRB; Tit. II, Cap. 1, Parte Seconda, Sez. V, par. 8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'ABI ha chiesto chiarimenti in merito al nuovo trattamento prudenziale delle esposizioni verso controparti in default, con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> al livello di compensazione ammesso (singola banca oppure gruppo bancario); alle modalità di calcolo della media delle LGD per classe di attività. <p>Inoltre chiede la possibilità, per le banche che utilizzano il metodo IRB di base, di distinguere la LGD in funzione del diverso stato di default della controparte.</p>	<p>Con riferimento al livello di compensazione e alle modalità di calcolo si procederà ad opportuni chiarimenti nella circolare segnaletica che meglio si presta ad entrare nel dettaglio specifico della norma prudenziale (cfr. documento di consultazione pubblicato in data 11/11/2010).</p> <p>In merito al calcolo della media delle LGD si concorda con l'opportunità di una ponderazione in base all'esposizione. Ed è opportuno chiarire che la LGD qui utilizzata deve essere la stessa considerata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e controparte.</p>	<p><i>Testo emendato.</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di rischio di credito e di tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
		Per quanto riguarda la richiesta di LGD distinte in funzione dello stato di default della controparte per le banche FIRB, la richiesta non si ritiene accettabile considerando che le LGD regolamentari utilizzate nel modello FIRB sono LGD medie che esprimono in modo sintetico i diversi possibili profili di rischio connessi allo status della controparte.	
Funzioni di ponderazione (metodi IRB; Tit. II, Cap. 1, Parte Seconda, All. B)	<ul style="list-style-type: none"> L'ABI ha chiesto che la modifica normativa per effetto della quale il requisito patrimoniale K è posto pari a 0 per le esposizioni verso controparti in stato di default sia estesa anche alle sottoclassi "Esposizioni garantite da immobili residenziali e relative a operazioni di leasing su immobili residenziali" e "Esposizioni rotative al dettaglio qualificate". 	Si concorda con l'osservazione.	<i>Testo emendato.</i>
Polizze di assicurazione vita (Tit. II, Cap. 2, Parte Prima, Sez. III, par. 4.2)	<ul style="list-style-type: none"> L'ABI e l'ASSOFIN hanno chiesto che le polizze di assicurazione a copertura di specifici sinistri, in particolare della perdita del posto di lavoro, siano riconosciute come strumento di attenuazione del rischio di credito, essendo uno strumento fondamentale per agevolare l'accesso al credito. 	Le modifiche apportate alla disciplina in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito hanno riguardato esclusivamente le polizze di assicurazione vita. La direttiva comunitaria non comprende tra gli strumenti di attenuazione del rischio di credito le polizze richiamate dai rispondenti.	<i>Nessuna emendamento.</i>
Garanzie personali e contro-garanzie (metodo standardizzato; Tit. II, Cap. 2, Parte Prima, Sez. III, par. 5.4) Garanzie personali e derivati creditizi (metodo IRB di base; Tit. II, Cap. 2, Parte Prima, Sez. IV, par. 7.2) Metodi di calcolo (Tit. II, Cap. 2, Parte Prima, All. B e G)	<ul style="list-style-type: none"> L'ABI ritiene che l'introduzione di un fattore di conversione del credito del 100% ai fini del calcolo del valore dell'esposizione su cui è applicato lo strumento di attenuazione possa disincentivare le banche ad assumere posizioni che presentano rischi minori e creare disparità di trattamento in ambito europeo. 	Le nuove disposizioni, in linea con le previsioni della direttiva 2006/48/CE, non apportano modifiche alla disciplina, ma esplicitano soltanto che il fattore di conversione del credito è applicato al valore dell'esposizione dopo le tecniche di attenuazione del rischio. Questa interpretazione è peraltro coerente con quella correntemente adottata dalla Banca d'Italia. Si ritiene opportuno, comunque,	<i>Testo emendato.</i>

Disposizioni di vigilanza in materia di rischio di credito e di tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
		riformulare il testo per prevenire dubbi interpretativi.	

Disposizioni di vigilanza in materia di rischi operativi
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"> • l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). 		
Osservazioni di carattere specifico			
Definizioni (Titolo II, Capitolo 5, Parte Prima, Sezione I, par. 3)	<ul style="list-style-type: none"> - L'ABI chiede chiarimenti in merito al perimetro dell'area di consolidamento da utilizzare ai fini della determinazione dell'indicatore rilevante consolidato visto che il wording utilizzato nella Circolare 263 non risulta perfettamente allineato a quello della Circolare 155. 	<ul style="list-style-type: none"> - Si ritiene opportuno allineare i due testi. 	<i>Si adotta il testo della Circolare 155.</i>
Metodo di calcolo del requisito patrimoniale (Titolo II, Capitolo 5, Parte Seconda, Sezione I)	<ul style="list-style-type: none"> - L'ABI ritiene che sia preferibile utilizzare dati gestionali anziché procedere alla linearizzazione su base annua di dati contabili riferiti ad intervalli temporali inferiori all'esercizio per la determinazione dell'indicatore rilevante. - L'ABI ritiene penalizzante il nuovo trattamento prudenziale previsto per le operazioni di finanza straordinaria, in particolare per le modalità di determinazione del requisito patrimoniale in carico al cedente. - L'ABI chiede se il nuovo trattamento prudenziale per le operazioni di finanza straordinaria sia da applicare anche alle società appartenenti al gruppo in liquidazione. - L'ABI ritiene che per le banche neo costituite la determinazione del requisito patrimoniale possa avvenire avvalendosi di dati gestionali in 	<ul style="list-style-type: none"> - Non si ritiene opportuno prevedere l'utilizzo di dati gestionali da parte delle banche. - Operazioni di finanza straordinaria: la normativa proposta, che recepisce l'orientamento maturato su tavoli internazionali, non prevede una duplicazione del requisito. Il cedente infatti calcola il requisito patrimoniale tenendo conto dell'attività ceduta sino alla data di perfezionamento dell'operazione. L'add on in termini di requisiti patrimoniali così determinato è funzione crescente del periodo in cui l'attività è stata detenuta dal cedente. - Società in liquidazione e nuovo trattamento prudenziale operazioni di finanza straordinaria: per il momento non si ritiene possibile estendere il trattamento prudenziale in questione alle società in liquidazione. Saranno necessari ulteriori approfondimenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Dati gestionali vs linearizzazione: nessun intervento.</i> - <i>Operazioni di finanza straordinaria: nessun intervento.</i> - <i>Società in liquidazione e nuovo trattamento prudenziale operazioni di finanza straordinaria. Nessun intervento.</i> - <i>Società in liquidazione e nuovo trattamento prudenziale operazioni di finanza straordinaria: nessun intervento.</i> - <i>Banche neo costituite: nessun intervento.</i> - <i>Gruppi neo costituiti creati da operazioni di finanza straordinaria: testo emendato.</i>

Disposizioni di vigilanza in materia di rischi operativi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>sostituzione di dati contabili.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'ABI chiede se il trattamento prudenziale previsto per i gruppi bancari neo costituiti possa essere esteso anche a gruppi venutisi a creare a seguito dell'ingresso di banche già costituite in gruppi già costituiti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Banche neo costituite: non si ritiene possibile prevedere che gli intermediari utilizzino dati gestionali in sostituzione di dati contabili qualora questi ultimi non siano disponibili. - Gruppi neo costituiti creati da operazioni di finanza straordinaria tra gruppi bancari e banca già costituiti: la richiesta dell'ABI è condivisibile e la relativa disciplina viene estesa. 	
Dati interni di perdita operativa (Titolo II, Capitolo 5, Parte Terza, Sezione III, par. 2.1)	<p>L'ABI osserva che la nuova business line introdotta per la rilevazione di dati interni di perdita operativa comporta difficoltà metodologiche in particolare per le banche che adottano modelli AMA.</p>	<p>La nuova <i>Business Line (elementi d'impresa)</i> è stata introdotta in applicazione degli emendamenti CRD II, già oggetto di consultazione a livello internazionale. La BL in questione ha un ruolo residuale rispetto alle altre nella ripartizione delle perdite operative.</p>	<p><i>Nessun emendamento.</i></p>
Trasferimento dei rischi operativi (Titolo II, Capitolo 5, Parte Terza, Sezione IV, par. 1.3)	<p>L'ABI ritiene che non sia sufficientemente specificato quali "perdite di entità rilevante" comportino l'obbligo per la banca di ricalcolare il requisito in maniera più conservativa, tenuto conto che le casistiche riscontrate (polizza che non copre perdite ulteriori, polizze le cui clausole diventano più restrittive, aumento del rischio di default dell'assicuratore) sono già adeguatamente colte dal modello di calcolo.</p> <p>L'ABI chiede siano chiarite mediante esempi le variazioni significative nella copertura dei rischi operativi che devono essere comunicate al nostro Istituto.</p>	<p>La disposizione, contenuta in nota, si proponeva di fornire una generale indicazione di casi in cui potrebbe risultare opportuno procedere ad una determinazione del requisito patrimoniale maggiormente conservativa. Resta fermo che ove il fenomeno sia già stato adeguatamente considerato dal modello di calcolo, nessuna variazione è necessaria. Ciò posto, anche considerato il limitato valore esemplificativo della nota, si ritiene di accogliere la proposta.</p> <p>Al riguardo, si rileva preliminarmente che non risulta possibile definire ex ante il concetto di "variazione significativa" in quanto strettamente legato alle specificità delle polizze e del modello assicurativo</p>	<p><i>Eliminazione della nota 1.</i></p> <p><i>Nessun emendamento</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di rischi operativi
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>ABI chiede che di modificare la disposizione che impone alle banche di tenere conto nella valutazione del merito di credito dell'impresa che ha fornito l'assicurazione solo del rating di quest'ultima. Tale previsione risulterebbe infatti eccessivamente restrittiva nel caso di paesi nei quali non ci sono compagnie con rating sufficiente.</p> <p>ABI propone pertanto di consentire di tenere conto del rating della controllante oppure della presenza di eventuali contratti di riassicurazione.</p> <p>ABI chiede di considerare lo specifico caso degli assicuratori "fronting".</p>	<p>adottato. Non è pertanto opportuno accogliere la proposta.</p> <p>Si fa ad ogni modo presente che il tema dei cambiamenti significativi nei modelli AMA e il connesso regime di comunicazioni all'OdV saranno oggetto di apposite linee guida, attualmente in corso di definizione in ambito CEBS.</p> <p>La disposizione, conforme al dettato delle linee guida del CEBS, ha lo scopo di evitare l'aggiramento della regola in base alla quale possono essere riconosciute a fini di vigilanza esclusivamente polizze prestate da imprese con elevato rating.</p> <p>Si ritiene pertanto di non poter accogliere la proposta di consentire il ricorso al rating della controllante, secondo una logica peraltro già prevista nell'impianto normativo per il rischio di credito.</p> <p>Quanto ai contratti di riassicurazione, si ritiene che essi non determinino il pieno trasferimento del rischio in capo al riassicuratore; l'impresa che fornisce l'assicurazione dovrà pertanto essere provvista di adeguato rating, anche in presenza di questi contratti.</p> <p>L'impresa "fronting" ha di solito il compito di definire le condizioni e le caratteristiche della copertura assicurativa, che viene poi trasferita ad un soggetto terzo. In tal caso occorre tener conto delle condizioni di idoneità del soggetto terzo e, qualora parte dell'esposizione rimanga in capo all'impresa "fronting", anche di quest'ultima.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Inseriti chiarimenti sul caso specifico dell'assicurazione "fronting"</i></p>

Disposizioni di vigilanza in materia di rischi operativi
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>ABI ritiene che la disposizione in base alla quale possono essere riconosciuti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale solo meccanismi di attenuazione dei rischi operativi rispetti ai quali la banca abbia maturato esperienza chiuda di fatto la possibilità di sviluppo di tali meccanismi.</p>	<p>La disposizione mira ad assicurare che i benefici patrimoniali derivanti da altri meccanismi di trasferimento dei rischi operativi siano riconosciuti alla banca solo se supportati da evidenze robuste sulla loro efficacia. Tali evidenze potranno essere costituite da dati esterni e interni su tali strumenti, il cui utilizzo è liberamente consentito alle banche ai fini della gestione interna dei propri rischi.</p>	